

# ALLEGATO A – NOTA METODOLOGICA

## 2. IL DETTAGLIO DEL PREZZARIO REGIONALE – EDIZIONE 2016

### 2.1. Principi generali

Il prezzo regionale costituisce guida e riferimento all'attività progettuale, fornendo un valido supporto all'attività del tecnico progettista, contemplando esclusivamente i requisiti e le caratteristiche minime attinenti alle singole forniture o lavorazioni; fornisce cioè, in generale, voci e prezzi applicabili a situazioni con caratteristiche medie che non sempre sono riscontrabili e direttamente applicabili ad ogni realtà; nel caso venissero adottati prezzi e voci diversi, gli stessi dovranno essere giustificati, così come previsto dalla normativa attualmente ancora vigente (ex art.32 D.P.R. 207/2010 s.m.i.) dal progettista incaricato, con specifiche analisi prezzi<sup>1</sup>, che traducano precisamente l'intervento in esame, utilizzando, per queste, le voci elementari del prezzo nonché, in assenza di quest'ultime, prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o da idonee indagini di mercato<sup>2</sup>.

Le responsabilità del progetto, delle scelte per la realizzazione delle opere e dei prezzi utilizzati, resta quindi di esclusiva competenza ed a totale carico del progettista.

**In nessun modo potrà essere modificata una qualsiasi voce del prezzo regionale, senza l'accompagnamento della relativa giustificazione dello scostamento realizzato attraverso la formulazione del relativo giustificativo di costo (analisi prezzi specifica).**

Ogni progetto è caratterizzato dalla sua "unicità" e "particolarità" ed è affidato alla responsabilità e professionalità del tecnico che lo predispone, avendo come obiettivo primario la definizione, quale risultato del computo metrico specifico relativo, del "prezzo congruo" ossia adeguato e sufficiente per l'opera in esame.

I prezzi si intendono riferiti ai lavori eseguiti con fornitura ed impiego di prodotti della migliore qualità e comprendono ogni prestazione di risorse umane occorrente per dare il lavoro compiuto "a regola d'arte"<sup>3</sup>, secondo le norme del buon costruire.

Per quanto completo ed aggiornato annualmente, un prezzo non può contemplare tutte le soluzioni progettuali possibili ed immaginabili ma solo situazioni medie; da esse, per deduzione, è possibile ricavare l'applicazione per il caso specifico.

E' in quest'ottica che, indicativamente, per i **lavori da realizzarsi in zone disagiate** (collina, montagna ecc.), considerato anche l'incremento di costo della manodopera, così come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in funzione della quota s.l.m. dei cantieri e delle oggettive difficoltà degli approvvigionamenti dei materiali, oltre che dei tempi di trasporto, per i prezzi riportati nelle sezioni, in base ad analisi e giustificazioni specifiche, si possono applicare incrementi percentuali medi variabili dal **15% al 20%**.

Inoltre con riferimento alla tipologia e all'estensione dei lavori previsti si ricorda la necessità di una corretta ed equa valutazione della procedura di affidamento scelta, al fine di garantire il giusto riconoscimento anche per l'esecuzione di lavorazioni di limitata e ridotta estensione (ad esempio la previsione di lavori in economia).

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Regionale per le Opere Pubbliche per il Piemonte, Valle D'Aosta e la Liguria, in relazione alle specifiche attività

<sup>1</sup> L'analisi dei prezzi delle singole voci consente di esplicitare analiticamente il costo della manodopera, dei noli, dei materiali, dei trasporti nonché delle spese generali e dell'utile di impresa; la disponibilità delle stesse consente di valutarne facilmente l'incidenza a seguito di revisione dei prezzi elementari rendendo agevole ed immediato l'aggiornamento relativo. La loro conoscenza è altresì utile per la verifica dell'anomalia delle offerte economiche in sede di gara d'appalto.

<sup>2</sup> Come già sopra richiamato, quanto riportato è vigente finì all'emanazione del decreto del Ministero Infrastrutture inerente i contenuti dei livelli di progettazione.

<sup>3</sup> In una descrizione di opera compiuta si richiede sempre che una lavorazione venga realizzata "a regola d'arte" con riferimento al fatto che si prevede che l'opera verrà fatta seguendo tutte le precauzioni, le regole e, quindi, le tecniche del buon costruire relative a quel particolare manufatto.

d'istituto finalizzate alla demolizione delle opere abusive (L. 47/1985 e s.m.i.) nel territorio della Regione Piemonte, ha reso pubblico che si avvarrà di questo Prezzario Regionale, riportandolo a congruità, per le motivazioni espresse nel voto del proprio C.T.A. n. 1608 del 24.03.2004, mediante incremento dei prezzi del 25% per interventi di piccola portata di importo complessivo a base di appalto inferiore a Euro 10.000,00; con incremento del 15% per importo complessivo a base d'appalto compreso tra Euro 10.000,00 e Euro 50.000,00; senza alcun incremento nei casi in cui l'importo dei lavori sia superiore a Euro 50.000,00. Trattandosi, inoltre, di attività specifica da eseguirsi con particolari soggezioni, verrà riconosciuta all'Impresa la spesa, dalla stessa anticipata, per l'attivazione di una polizza assicurativa "tutti rischi" che tenga indenne l'Impresa e l'Ente appaltante per i rischi di responsabilità civile che l'intervento potrebbe causare.

## 2.2. La strutturazione ed i contenuti – L'utilizzo del prezzario

In generale il prezzario, quale strumento operativo di riferimento per tutti gli operatori pubblici e privati del settore, si propone attraverso un'articolazione in sezioni tematiche finalizzate ad approfondimenti specifici, attuativi delle normative settoriali vigenti.

All'interno di ciascuna sezione le voci di riferimento sono classificate con un codice cosiddetto "parlante" a 4 livelli, corrispondenti rispettivamente alla sezione (due numeri), al capitolo (lettera e due numeri), all'articolo (lettera e due numeri) e al subarticolo riportante il prezzo (tre numeri).

Il principio della "classificazione univoca" è infatti presupposto fondamentale per poter definire "modi standardizzati" per la descrizione dei manufatti edilizi, ossia di tutti quegli elementi che concorrono a costituire una qualsiasi opera di ingegneria civile<sup>4</sup>.

Questa nuova edizione fornisce il necessario allineamento tecnico ed economico alla dinamica evolutiva del mercato, attraverso la puntuale revisione dei costi elementari così come approvata dal Tavolo Permanente tenuto conto delle variazioni, rilevate dalla Commissione Regionale Prezzi istituita presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche del Piemonte e della Valle D'Aosta, dell'inflazione programmata e del costo della manodopera, con le modalità di seguito illustrate, nonché il conseguente aggiornamento analitico di tutte le opere compiute relative alle varie sezioni per le quali si dispone di dettagliata analisi prezzi. Attraverso l'azione di aggiornamento annuale condotta avvalendosi, per alcuni contesti specifici, della diretta collaborazione delle associazioni di categoria, sono state apportate modifiche a voci di elenco prezzi anche in relazione ad adeguamenti normativi e/o regolamentari.

L'elenco prezzi, nell'attuale rivista edizione, si articola dunque nelle sotto elencate sezioni, attraverso la collaborazione dei soggetti indicati:

### ELENCO SEZIONI TEMATICHE / FONTE

- 01 Opere edili:** Città di Torino - Regione Piemonte – Città Metropolitana di Torino
- 02 Recupero edilizio:** Regione Piemonte con la collaborazione della CCIAA di Torino
- 03 Bioedilizia:** Regione Piemonte
- 04 Segnaletica stradale:** Città di Torino - Regione Piemonte
- 05 Impianti termici:** Iren servizi e Innovazione
- 06 Impianti elettrici e speciali:** Iren servizi e Innovazione
- 07 Acquedotti:** S.M.A.T.
- 08 Fognature:** S.M.A.T.
- 09 Depurazione:** S.M.A.T.
- 10 Impianti ad interrimento controllato:** A.M.I.A.T. Torino
- 11 Gas:** A.M.A.G. Alessandria
- 12 Teleriscaldamento:** A.E.S. di Torino

<sup>4</sup> Un'opera di ingegneria civile è un sistema di elementi strutturati che rispondono – nel loro insieme e ciascuno per la sua parte – alla funzione assegnatagli. In tale contesto diventa fondamentale avere un unico ed efficiente strumento di comunicazione nel settore delle costruzioni attraverso modi standardizzati per la descrizione dei manufatti edilizi; la classificazione è uno dei mezzi per raggiungere tali obiettivi. Si veda in tal senso la norma UNI 11337/2009 "Edilizia e opere di ingegneria civile. Criteri di codificazione di opere e prodotti da costruzione, attività e risorse".

- 13 Illuminazione pubblica:** *Iren servizi e Innovazione*
- 14 Reti elettriche:** *Iren servizi e Innovazione*
- 15 Impianti semaforici:** *Iren servizi e Innovazione*
- 16 Impianti tranviari:** *G.T.T. – INFRA.TO di Torino*
- 17 Sondaggi, rilievi,** indagini geognostiche: *A.N.I.S.I.G.*
- 18 Sistemazione, Recupero e Gestione del Territorio e dell’Ambiente:** *Regione Piemonte*
- 19 Impianti sportivi:** *Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti Provincia Torino – Regione Piemonte – Politecnico di Torino*
- 20 Opere da giardiniere - verde pubblico urbano:** *Città di Torino - Regione Piemonte*
- 21 Confluita nella sezione 18
- 22 Bonifica di siti contaminati:** *Regione Piemonte*
- 23 Confluita nella sezione 18
- 24 Agricoltura:** *Regione Piemonte*
- 25 Grande viabilità:** *S.C.R. Piemonte*
- 26 Materiali e lavorazioni tipici del Piemonte:** *Regione Piemonte con la collaborazione di Unione CNA Costruzioni, Confartigianato e Casartigiani - Politecnico di Torino*
- 27 Restauro e conservazione dei beni culturali:** *Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbanò Cusio Ossola e Vercelli; Fondazione Centro Conservazione e Restauro "La Venaria Reale".*
- 28 Salute e sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 81/08 s.m.i.:** *Regione Piemonte*

Dal punto di vista tecnico, oltre alla revisione generale per tutte le sezioni tematiche di cui sopra, sono state apportate modifiche e/o integrazioni alle seguenti sezioni, alle quali si rimanda per il dettaglio degli aggiornamenti: n. **01** (*Opere edili*), n. **02** (*Recupero edilizio*), n. **03** (*Bioedilizia*), n. **06** (*Impianti elettrici e speciali*), n. **08** (*Fognature*), n. **16** (*Impianti tramviari*), n. **18** (*Sistemazione, Recupero e Gestione del Territorio e dell’Ambiente*), n. **19** (*Impianti sportivi*), n. **24** (*Agricoltura*), n. **28** (*Salute e sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 81/08 s.m.i.*).

Inoltre anche nell’edizione 2016 del prezzario, con riferimento agli affidamenti di servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura, per la definizione degli importi da porre a base di gara, a partire dalle previsioni di cui al Decreto Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013 n. 143<sup>5</sup>, si richiama la determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - *“Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”* nella quale è previsto **l’obbligo** di riferimento ai criteri fissati nel decreto suddetto per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara. Tali previsioni sono peraltro state riprese nel nuovo codice degli appalti - D.lgs. 50/16 - all’articolo 24 comma 8, nonché nel documento linee guida attuativo del nuovo codice dal titolo *“Affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria”*, posto in consultazione da ANAC nelle settimane precedenti l’approvazione dell’edizione 2016 del prezzario regionale.

### 2.2.1. Manodopera applicata

Per l’edizione 2016 del prezzario regionale i **prezzi relativi alla manodopera**, a cui fare riferimento per ciò che concerne le opere edili, sono quelli determinati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto 29 aprile 2015 (G.U. del 16 maggio 2015), nel quale il Ministero competente ha fornito, attraverso apposite tabelle il costo medio orario su base provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia e attività affini (con decorrenza settembre 2014).

Tale decreto, sebbene predisposto in attuazione delle previsioni dell’ex articolo 86 del D.Lgs. 163/06, è tuttora vigente in quanto i suoi contenuti sono stati mantenuti in vigore dal nuovo codice appalti, D.Lgs. n. 50/2016.

<sup>5</sup> D.M. Giustizia n. 143 del 31/10/2013 *“Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria”*.

Infatti se da un lato il nuovo codice prevede, all'articolo 23 comma 16, la previsione di determinazione annuale del costo del lavoro per i contratti di lavori, servizi e forniture, a carico del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (sulla base della contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi), dall'altro, nelle more della prima annualità attuativa, sono state mantenute in vigore le previsioni dei decreti ministeriali previgenti in materia, e dunque le tabelle sopra enunciate (all'articolo 216 comma 4).

Nella definizione dunque degli importi da porre a base di gara, e quindi nei prezzi definiti in un prezzario regionale di riferimento, è necessario applicare tali valori ministeriali.

Occorre premettere che dall'esame puntuale dei valori per la Provincia di Torino (ma analoghe valutazioni possono essere condotte anche per le altre Provincie piemontesi), i valori di costo medio orario forniti per un operaio edile (o affine) risultano di qualche punto percentuale più alti rispetto ai valori forniti dalla Commissione Unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle D'Aosta e la Liguria - Settore Infrastrutture di Torino che valuta, in maniera analitica, i valori relativi alla manodopera specializzata, qualificata, comune, con rilevamento per realtà provinciali e su base semestrale (come risultante dal C.C.N.L. per il settore produttivo in cui rientra la lavorazione e degli accordi territoriali di riferimento, comprensivo degli oneri assicurativi e previdenziali ed ogni altro onere connesso).

Tali differenze in aumento, dovute non ad aumenti effettivi di mercato ma solo al vincolo derivante dalla necessità di adeguamento normativo (essendo emanato con Decreto Ministeriale), ha portato inizialmente il Tavolo Permanente di Lavoro del prezzario a sospendere la tradizionale pubblicazione a fine anno, in attesa di successive indicazioni ministeriali. L'emanazione del D.Lgs. 50/2016, nella formulazione sopra illustrata ha fornito le indicazioni procedurali per la ripresa dei lavori finalizzati alla pubblicazione 2016.

Inoltre, in ottemperanza alle previsioni della Legge di Stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190), secondo le quali a partire dal 1 gennaio 2015 i costi relativi ai dipendenti assunti a tempo indeterminato sono interamente deducibili dalla base imponibile IRAP, i valori tabellari della manodopera utilizzati nell'ambito del prezzario 2016, tradizionalmente riferiti alla Provincia di Torino, sono stati assunti nella componente del costo medio orario tabellare al netto dell'IRAP regionale (per il Piemonte pari al 3,90%).

Tale scelta operativa procedurale è stata condivisa dagli uffici tecnici regionali responsabili della pubblicazione annuale del prezzario nell'ambito del Tavolo Permanente di Lavoro in sede di apposita riunione di coordinamento.

In conseguenza ai valori di manodopera impiegati all'interno delle varie lavorazioni costituenti le voci di prezzario regionale, si precisa che, con riferimento alla sezione 02 "*Recupero Edilizio*", tradizionalmente curata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Torino, nell'ambito delle lavorazioni da loro condotte per la stesura del prezzario camerale, per la nuova edizione 2016, a causa dei differenti importi corrispondenti a medesime lavorazioni tra i due prezzari, derivanti dall'impiego di una manodopera diversa, la sezione 02 è promossa direttamente dalla Regione Piemonte, che ha recepito le analisi adeguandone la relativa manodopera ai valori assunti a riferimento, come sopra descritto. Rimane comunque confermata la collaborazione con gli uffici camerale promotori della sezione suddetta.

A margine si rileva che il nuovo codice appalti ha altresì previsto, all'articolo 97 comma 5 lettera d), l'impiego dei valori tabellari di cui al suddetto decreto ministeriale in sede di conduzione della verifica delle offerte anormalmente basse, con specifico riferimento alla componente della quota minima salariale retributiva.

Nell'ambito dei valori forniti all'utente del prezzario regionale, con riferimento alla quota di incidenza della manodopera necessaria ai fini della predisposizione dell'elaborato progettuale "Quadro dell'incidenza della manodopera" previsto ai sensi dell'ex articolo 39 comma 2 del D.P.R. 207/2010, come per le passate edizioni, l'edizione 2016 ripropone, in aggiunta al valore

percentuale di incidenza della manodopera per ciascuna voce di opera compiuta dotata di analisi (definito quale rapporto tra il costo totale della manodopera presente nella voce rispetto al costo totale della voce medesima), anche il relativo valore assoluto di tale incidenza, al fine di poter consentire una più immediata definizione del computo metrico estimativo attinente alla manodopera impiegata per la realizzazione di una determinata opera.

L'edizione 2016, proseguendo nel lavoro di aggiornamento ed implementazione delle analisi dei prezzi e dei conseguenti valori di incidenza del costo della manodopera impiegata, ha altresì confermato quanto già proposto nella passata edizione in termini di valori percentuali presunti a livello di tipologia di lavorazione e/o opera, laddove non presente il singolo valore puntuale sulla base dei criteri riportati in nota<sup>6</sup>.

Si evidenzia che le previsioni del nuovo codice appalti non contemplano più gli adempimenti connessi all'ex articolo 82 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006<sup>7</sup> relativamente all'obbligo di evidenziare, nell'ambito dei contratti aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, il costo del personale connesso, nonché alla conseguente sottrazione dal ribasso d'asta.

L'edizione 2016 del prezzario regionale ha conseguentemente aggiornato i contenuti della presente nota metodologica, sia con riferimento ai contratti di lavori, sia con riferimento ai contratti di servizi di ingegneria ed architettura.

Il testo del decreto ministeriale nonché le tabelle relative sono consultabili all'indirizzo [www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario](http://www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario) sotto la voce "manodopera".

### **2.2.2. Noleggi, materiali, opere compiute – Unità di misura**

Le voci di noleggio fornite possono essere determinate sia a caldo sia a freddo, secondo la specifica fornita dalla voce stessa.

I costi e i prezzi, per i noli a caldo di macchinari in perfetta efficienza, comprendono, oltre al costo del normale ammortamento: il costo della manodopera necessaria per l'impiego, i consumi, i carburanti, i lubrificanti la normale manutenzione e le assicurazioni R.C. Le eventuali riparazioni e le relative ore di fermo macchina sono a carico dell'appaltatore.

I costi e i prezzi per i noli a freddo non comprendono, ai sensi degli articoli 1571 e seguenti del codice civile, il costo della manodopera, del carburante, dei lubrificanti nonché della conservazione e ordinaria manutenzione.

I costi ed i prezzi dei noli non comprendono eventuali tasse, tra cui l'occupazione del suolo pubblico ed oneri di allacciamento.

I prezzi dei materiali sono da considerarsi forniti a piè d'opera e provengono da listini dei maggiori produttori nazionali per i materiali di produzione industriale, presenti in Regione tramite rappresentanze, e da listini di fornitori presenti sul territorio regionale per materiali di produzione locale.

I prezzi sono decurtati degli sconti applicati alle imprese, per le forniture di media entità, tenendo conto in ogni caso dell'incidenza del trasporto in cantiere.

Per i materiali si tiene conto dei relativi marchi, certificazioni di conformità in accordo con la legislazione vigente e di quanto previsto dal D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008 "Nuove norme tecniche per le costruzioni".

Con riferimento ai prezzi di opere compiute, i valori forniti sono da intendersi comprensivi, se non diversamente specificato, del costo delle attrezzature di cantiere quali gru, mezzi di trasporto idonei, impianto di betonaggio, ovvero l'onere per la fornitura di conglomerati cementizi e bituminosi provenienti da appositi impianti di betonaggio o di preparazione.

<sup>6</sup> Per la definizione dei valori percentuali proposti sono state assunte a riferimento le tabelle di cui al Decreto Ministeriale 11 dicembre 1978 "Nuove tabelle delle quote di incidenza per le principali categorie di lavori nonché la composizione delle rispettive squadre tipo, ai fini della revisione dei prezzi contrattuali" (G.U. 23/12/1978 n. 357) arrivando a proporre, nell'ambito delle premesse alle sezioni tematiche o a livello di capitolo e/o articolo, i valori percentuali ritenuti applicabili per le voci di interesse. Trattandosi di una valutazione media di stima, il prezzario regionale non fornisce valori puntuali esatti di tali incidenze, ma piuttosto valori ritenuti medi.

<sup>7</sup> Il D.Lgs. 163/2006 è abrogato ai sensi dell'articolo 217 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016

Comprendono altresì, per le diverse tipologie strutturali, gli oneri per i controlli periodici sui materiali da costruzione previsti dalle vigenti leggi.

L'eventuale impiego di opere provvisorie per l'esecuzione di lavorazioni in altezza o per opere di scavo è da ritenersi compensato nella quota parte di spese generali riconosciuta rispettivamente per altezze complessive in quota (del piano di calpestio) fino a 2,00 m, e per scavi fino a profondità di 1,5 m. Per altezze o profondità diverse l'eventuale opera provvisoria necessaria dovrà essere compensata per il suo intero sviluppo totalmente a parte, secondo i prezzi correnti di mercato. Per maggiori dettagli si rimanda alle note presenti in corrispondenza dei relativi capitoli dell'allegato B del presente prezzo.

I prezzi non comprendono gli oneri per l'eventuale smaltimento alle discariche autorizzate e gli eventuali oneri connessi ai diritti di scarico, tali prezzi sono da computare a parte.

Con riferimento alle unità di misura utilizzate nell'ambito della presente edizione del prezzo, si riporta a seguire una tabella rappresentativa delle unità utilizzate (in ordine alfabetico), sia derivanti dal Sistema Internazionale di Misura (S.I.), grandezze di base e grandezze derivate, sia grandezze non del S.I. ma convenzionalmente accettate in quanto di uso corrente. Si rimanda alle disposizioni tecniche per il dettaglio applicativo.

U.M.	
A	ampere
a	ara
A/m	Ampere/metro
A/m <sup>2</sup>	Ampere/metroquadro
°C	Grado celsius
C	Coulomb
cad	caduno
cd	candela
cd/m <sup>2</sup>	Candela/metroquadro
cm	centimetro
cm <sup>2</sup>	centimetroquadro
cm <sup>3</sup>	centimetrocubo
d	giorno
dm	decimetro
dm <sup>2</sup>	decimetroquadro
dm <sup>3</sup>	decimetrocubo
g	grammo
H	henry
h	ora
ha	ettaro
Hz	herz
J	joule
K	kelvin
Kcal/h	Chilocalorie/ora
kg	chilogrammo

U.M.	
km	chilometro
kw	chilowatt
kwh	chilowatt/ora
l	litro
lx	lux
m	metro
m <sup>2</sup>	metroquadro
m <sup>3</sup>	metrocubo
Mcal/h	Megacalorie/ora
Kg/m <sup>3</sup>	chilogrammo/metrocubo
min	minuto
m <sup>3</sup> /kg	metrocubo/chilo
mm	millimetro
mm <sup>2</sup>	millimetroquadro
mm <sup>3</sup>	millimetrocubo
mol	mole
N	Newton
Pa	pascal
q	quintale
S	siemens
T	tesla
t	tonnellata
V	volt
W	watt
w <sub>p</sub>	Watt per picco

### 2.2.3. Incidenza costo per spese generali e utili d'impresa

Tutti i prezzi annoverati nelle varie sezioni (voci elementari e opere compiute) sono comprensivi del **24,30%**, percentuale stabilita dalla normativa vigente per spese **generali (pari al 13%)** e **utili di impresa (pari al 10%)**, con l'**ESCLUSIONE**:

- della **sezione 24 "Agricoltura"**, ove, per la particolare natura della sua costituzione, non sono previsti oneri aggiuntivi (si veda in proposito quanto riportato di seguito);
- la **sezione 02 "Recupero Edilizio"** che comprende una percentuale corrispondente al 26,5% (pari al 15% per spese generali e 10% di utile);

- la **sezione 28 “Salute e sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 81/08 s.m.i.”** comprensiva della sola quota di spese generali (13%) per le motivazioni espresse nella premessa relativa nonché al successivo punto 2.2.4.

Con riferimento allo specifico utilizzo da parte degli operatori del settore, di voci appartenenti alla sezione **24 “Agricoltura”**, si ricorda che l’uso dei prezzi proposti in tale sezione è esclusivamente dedicato alla stima di costo per opere in agricoltura finalizzate a contributi verso soggetti privati (come precisato nella premessa specifica a tale sezione) per i quali, nei limiti delle soglie definite dalla normativa vigente, non è dunque prevista la definizione di una procedura di aggiudicazione con gara d’appalto.

Qualora per tali finanziamenti sia necessario attingere a voci non rientranti esplicitamente in tale sezione, prima del relativo utilizzo nell’ambito della stima condotta, dovrà essere preventivamente scorporato dal prezzo esposto il valore ivi previsto per le spese generali e l’utile di impresa.

Diversamente, qualora l’intervento in progetto interessi opere agricole private per le quali, in funzione dell’importo ammesso a finanziamento e della relativa percentuale di finanziamento concesso, si debba comunque seguire la pubblica procedura di aggiudicazione attraverso gara d’appalto secondo i dettami della normativa vigente in materia di lavori pubblici, per l’intervento suddetto si dovrà fare riferimento, per la definizione della stima relativa, esclusivamente alle altre sezioni del presente prezziario regionale contenenti prezzi comprensivi delle spese generali ed utili di impresa.

Ne consegue che, al contrario, qualora l’intervento in esame non fosse destinato a contributi in agricoltura con le finalità sopra richiamate, NON POTRA’ ESSERE UTILIZZATA TALE SEZIONE PER DEFINIRE VOCI DI COMPUTO METRICO del proprio progetto, ma si dovrà correttamente attingere a voci appartenenti ad altre specifiche sezioni del prezziario.

Per quanto sopra si richiama l’attenzione dei progettisti con riferimento ad eventuali impieghi di voci di prezzo non conformi alle indicazioni suddette nell’ambito di progettazioni finalizzate ad opere pubbliche.

**Tutti i prezzi** esposti nel prezziario regionale sono da intendersi **IVA ESCLUSA**.

#### **2.2.4. I costi relativi alla sicurezza**

La sezione tematica n. **28**, con finalità sperimentali, dal titolo **“Salute e Sicurezza sul Lavoro – D.Lgs. 81/08 s.m.i.”** è finalizzata a fornire un adeguato supporto agli operatori del settore per la definizione delle valutazioni di costo richieste dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per il dettaglio dei contenuti, oltre quanto di seguito riportato, si raccomanda la lettura della premessa specifica della sezione.

Al fine di poter correttamente inquadrare le modalità applicative adottate per tale sezione, si ricordano brevemente i presupposti della materia, come definiti dalla normativa vigente.

##### **2.2.4.1. Inquadramento normativo**

Il quadro normativo vigente in materia di stima dei costi della sicurezza è il frutto di una lunga evoluzione normativa che, a partire dagli anni novanta, ha progressivamente allargato il centro di imputazione delle responsabilità connesse con la materia della sicurezza e igiene sul lavoro dalla figura dell’appaltatore/esecutore delle opere alla figura del committente.

Inizialmente, per le opere pubbliche, l’ex legge 19 marzo 1990 n. 55 prevedeva l’esclusivo obbligo in capo all’appaltatore di assicurare un ambiente di lavoro in grado di garantire l’incolumità fisica degli addetti, anche attraverso l’adozione di un piano di sicurezza da coordinare eventualmente con analoghi piani redatti da possibili subcontraenti o subappaltatori operanti nei cantieri. L’amministrazione veniva coinvolta e responsabilizzata solo nei termini di preventiva acquisizione del suddetto piano e messa a disposizione per le autorità preposte ai controlli. Successivamente con le norme di recepimento comunitario,

ex D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 – che forniva una regolamentazione generale in materia di sicurezza, equiparando tra l'altro i datori di lavoro pubblici e privati per la sua applicazione – e l'ex D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 – concernente le misure minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili – venne spostato sul committente, pubblico o privato che fosse, la principale responsabilità in materia di sicurezza, attraverso l'onere di predisposizione di piani di sicurezza e coordinamento da elaborare unitamente alla progettazione esecutiva e comunque prima dell'individuazione nonché dell'affidamento dei lavori.

Con la ex legge 18 novembre 1998, n. 415 (norma relativa all'ambito specifico dei lavori pubblici - cosiddetta "Merloni ter") sono state infine introdotte alcune modifiche al delineato sistema, fornendo un assetto tutt'oggi vigente. In particolare è stata prevista la facoltà per l'appaltatore e per il concessionario di redigere e consegnare alla stazione appaltante e al concedente proposte di integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, ove previsto dal committente, ovvero di un suo Piano di Sicurezza Sostitutivo di quelli del committente ove non obbligatori, nonché di un Piano Operativo di Sicurezza complementare e di dettaglio rispetto ai primi e contenente le misure operative dell'appaltatore. E' stato altresì previsto che i suddetti piani costituiscono parti integranti del contratto di appalto e che i relativi oneri della sicurezza, da indicarsi nel bando di gara, non siano soggetti a ribasso.

Analogo concetto è stato esteso anche al contesto privato con l'ex D.Lgs. 19 novembre 1999 n. 528 che, modificando e integrando il D.Lgs. 494/1996, ha recepito al suo interno l'obbligo di non ribassabilità dei costi della sicurezza.

Nella normativa nazionale viene quindi interodotta la regola secondo cui, a garanzia della sicurezza e della salute dei lavoratori impegnati nei cantieri, il costo delle misure di sicurezza, degli apprestamenti, dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale, previsti nei piani, deve essere determinato nel dettaglio, deve essere sottratto alla competizione del mercato e va riconosciuto integralmente agli appaltatori, mediante esclusione dallo sconto o ribasso d'asta.

Tali concetti sono stati successivamente ripresi, con riferimento alle norme ad oggi vigenti, per i **lavori** (rif. **P.S.C.** - Piano di Sicurezza e Coordinamento) dall'ex art. 131 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e dall'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., mentre per i **servizi e forniture** i costi della sicurezza sono richiamati nell'articolo 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 (con i contenuti di cui all'ex articolo 279 del D.Lgs. 163/2006) e nell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. (con particolare riferimento al Documento progettuale **D.U.V.R.I.** - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

Pertanto allo stato attuale le disposizioni vigenti in materia di costi della sicurezza richiedono, sia nell'ambito pubblico che nell'ambito privato, per qualsiasi contratto di lavori, servizi o forniture, la preventiva quantificazione degli stessi nella fase progettuale, la relativa evidenza in modo distinto nel quadro economico a base di gara nonché la relativa esclusione dal ribasso nelle offerte degli operatori economici<sup>8</sup>.

#### **2.2.4.2. Applicazione delle spese generali (13%) ed esclusione degli utili di impresa**

In prima istanza si potrebbe affermare che la *ratio* del principio di non ribassabilità dei costi della sicurezza, come sopra brevemente illustrato, risieda esclusivamente nella volontà del legislatore di evitare che alcune imprese possano formulare offerte più basse incidendo anche sugli oneri derivanti dall'osservanza delle misure di sicurezza, previdenza ed assistenza. Peraltro tale principio di costo sicurezza quale "*costo incomprimibile*", di diretta derivazione comunitaria, mirava al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori attraverso l'esclusione a monte delle eventuali occasioni di "concorrenza sleale" tra i concorrenti, obbligando tutti i partecipanti al rispetto di una soglia minima di sicurezza uguale per tutti.

<sup>8</sup> Valutazione rientrante in generale nei contenuti del PSC appositamente redatto per i lavori, nonché del DUVRI per servizi e forniture; si veda in proposito quanto illustrato nei documenti "*Linee guida per l'applicazione del D.P.R. 222/2003*" e "*Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi - Prime indicazioni operative*" redatti dal Gruppo di Lavoro Sicurezza Appalti istituito presso ITACA (Istituto per l'Innovazione e la Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale).

Da una analisi più approfondita del contesto legislativo previgente a tale disposizione se ne può ricavare tuttavia una diversa lettura, secondo la quale la non ribassabilità dei costi della sicurezza risulterebbe legata di fatto al riconoscimento di un "compenso extra", una sorta di "rimborso" degli aggravii che la legge obbliga il committente a richiedere contrattualmente all'appaltatore<sup>9</sup> (mediante le prescrizioni e previsioni del documento della sicurezza – PSC, DUVRI etc.) e che come tale rappresenta una "spesa" per lo stesso, ossia il pagamento di tale rimborso da parte del committente non è da intendersi a titolo di prezzo sull'opera, ma a titolo di corrispettivo per la spesa richiesta, pertanto non vi potrà essere ribasso.

Tali richieste si quantificano cioè in un **costo** per il committente, e **non in un prezzo** inteso come corrispettivo per la realizzazione dell'opera o del lavoro, ossia l'obbligazione dell'appaltatore.

Alla luce di quanto sopra, **trattandosi di costo della sicurezza, e non di prezzo**<sup>10</sup>, il valore economico fornito a tal fine non potrà che essere privo della quota di utile di impresa (pari al 10%), in quanto essendo sottratto alla logica concorrenziale di mercato, non avrebbe giustificazione il sottoporre alla stessa disciplina anche la parte di utili che invece può costituire, per la sua natura, un elemento di concorrenza tra diversi esecutori.

Con riferimento a tali aspetti, si richiama la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4536 del 30 ottobre 2012 (G.U. n. 265 del 13/11/2012) che ha confermato i principi di stesura con riferimento all'assenza della quota di utili d'impresa sui singoli costi<sup>11</sup>.

Da quanto sopra ne consegue che i valori economici esposti nella sezione sperimentale n. **28 - "Salute e Sicurezza sul Lavoro – D.Lgs. 81/2008 s.m.i."** - del presente prezzario regionale **sono comprensivi della sola quota di spese generali per la singola voce di costo pari al 13%, mentre sono privi di alcun utile di impresa**, intendendosi tale quota implicitamente garantita dal mancato assoggettamento a ribasso.

Sulla base degli stessi presupposti, qualora per la definizione delle misure di sicurezza previste, sia necessario utilizzare voci concorrenti in altre sezioni del prezzario, si dovrà procedere ad un ricalcolo della stima del prezzo pubblicato **scorporando dallo stesso la quota di utile prevista del 10%** (tale operazione si traduce nell'applicazione di un coefficiente unico pari a 100/110). I costi così stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità eseguite.

Per completezza si ricorda che, analogamente, l'eventuale utilizzo delle voci contemplate all'interno della sezione n. 28 per lavorazioni non finalizzate specificatamente alla sicurezza dovrà preventivamente prevedere l'aumento dei valori di costo fornito della relativa quota

<sup>9</sup> Il contratto di appalto, nella sua tipizzazione codicistica, ex art. 1655, presuppone che il committente non interferisca nei confronti dell'appaltatore sul come l'opera o il servizio sono realizzati: è l'appaltatore che organizza i mezzi (materiali, manodopera, denaro) necessari al corretto adempimento dell'obbligazione principale dell'appalto: il compimento dell'opera o del servizio stessi. Nel contratto di appalto l'appaltatore ha, e deve avere, una propria autonomia organizzativa. Le scelte programmatiche che rientrano nelle scelte del committente, per il tramite del Coordinatore per la Sicurezza, non essendo attribuibili esclusivamente all'attività lavorativa dell'impresa esecutrice, saranno imputabili al committente stesso e rientrano in quei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle stesse imprese.

<sup>10</sup> Tale concetto è altresì ripreso nell'allegato XV del D.lgs. 81/2008 s.m.i al punto 4.1.3. laddove, nell'illustrare le modalità procedurali per la definizione di voci non direttamente contemplate in elenchi prezzi, richiama esplicitamente il riferimento necessario ad **analisi costi** complete e desunte da indagini di mercato.

<sup>11</sup> Al punto 9 della suddetta circolare, dal titolo "Costi della sicurezza ed utili d'impresa –ex art. 131 del D.Lgs. 163/06 - allegato XV punto 4 D.Lgs. 81/08 - art. 32 D.P.R. n. 207/10" si riporta testualmente: "Il codice dei contratti, in varie disposizioni ed in particolare in quelle contenute in seno all'art. 131, comma 3, dispone che gli oneri della sicurezza – necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze che derivano dalla stima effettuata nel P.S.C. ai sensi dell'art. 100 del d.Lgs. n. 81/08 e secondo le indicazioni dell'allegato XV allo stesso con specifico riferimento al punto 4 – vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta". Tale previsione è altresì contenuta nel punto 4.1.4. del citato allegato XV al d.Lgs. n. 81/08: "I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici". Ai sensi dell'art. 32, comma 4, lettera e) del regolamento, tra le spese generali comprese nel prezzo dei lavori (e perciò a carico dell'esecutore) sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri non assoggettate a ribasso. Pertanto appare di tutta evidenza, che i costi della sicurezza, che rappresentano quella parte di costo di un'opera non assoggettabile a ribasso d'asta, sono da ritenersi comprensivi unicamente della quota relativa alle spese generali e sono privi della quota di utile di impresa, in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti – per legge – a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato".

di utile (coefficiente unico pari a 1,10), e i valori così stimati dovranno essere sottoposti a ribasso d'asta.

### **2.2.4.3. Il calcolo degli importi della sicurezza**

Il contesto normativo sopra descritto è stato innovato, in termini di contenuti e modalità di calcolo dei costi della sicurezza, sia per l'ambito pubblico che per l'ambito privato, dall'ex D.P.R. 222/2003, oggi Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., in virtù della doppia delega ex art. 31 della legge 109/1994, ed ex art. 22 del D.Lgs. 528/1999, riportante "*Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili*". In particolare il punto 4 fornisce i contenuti, nonché le modalità di stima di tali costi, mediante un elenco delle misure preventive e protettive legittimamente rientranti, qualora presenti, nei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso (per il dettaglio degli stessi si rimanda alla premessa specifica della sezione n. 28).

Tutto ciò che si considera nell'ambito di una stima della sicurezza finalizzata alla tutela dei lavoratori nel contesto preciso di un certo cantiere temporaneo o mobile deve dunque necessariamente rientrare in tale elenco, da considerarsi tassativo.

In generale si ricorda che alla luce della normativa vigente, gli importi<sup>12</sup> relativi alla sicurezza, possono essere distinti in:

- **costi della sicurezza che derivano dalla stima effettuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)** ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. (o nel DUVRI secondo l'art. 26) e secondo le indicazioni dell'allegato XV punto 4, o ancora dall'analisi della stazione appaltante quando il PSC non sia previsto – rif. punto 4.1.2 dell'Allegato XV; a tali costi l'impresa è vincolata contrattualmente (**costi contrattuali**) in quanto rappresentano "l'ingerenza" del committente nelle scelte esecutive della stessa; in essi si possono considerare, in relazione al punto 4.1.1. dell'allegato XV, esclusivamente le spese connesse al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessarie per la sicurezza dello specifico cantiere secondo le scelte di discrezionalità tecnica del CSP, valutate attraverso un computo metrico estimativo preciso;

- **oneri aziendali della sicurezza**<sup>13</sup> afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascun operatore economico (detti anche, in giurisprudenza piuttosto che in dottrina, **costi ex lege**, costi propri, costi da rischi specifici o costi aziendali necessari per la risoluzione dei rischi specifici propri dell'appaltatore), relativi sia alle misure per la gestione del rischio dell'operatore economico, sia alle misure operative. Tali oneri sono relativi sia alle misure per la gestione del rischio aziendale, sia alle misure per la gestione dei rischi legati alle lavorazioni e alla loro contestualizzazione, aggiuntive rispetto a quanto già previsto nel PSC e comunque riconducibili alle spese generali. Detti oneri sono aziendali sono contenuti nella quota-parte delle spese generali<sup>14</sup> prevista dalla norma vigente (ex art. 32 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.) e non sono riconducibili ai costi stimati per le misure previste al punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 s.m.i.<sup>15</sup>.

<sup>12</sup> Poiché nella normativa, nella giurisprudenza e nella dottrina, i termini "oneri della sicurezza" e "costi della sicurezza" vengono riferiti indistintamente, generando spesso confusione, nella presente Nota Metodologica, ai soli fini di chiarezza espositiva, si assumono per convenzione linguistica le definizioni su riportate.

<sup>13</sup> Si veda in proposito quanto illustrato nel documento "*Verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di lavori pubblici: prime indicazioni operative*" redatti dal Gruppo di Lavoro *Sicurezza Appalti* istituito presso ITACA (Istituto per l'Innovazione e la Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale) ed approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome nella seduta del 19/02/2015.

<sup>14</sup> Le "spese generali" comprendono tutte le spese che non afferiscono ad una specifica lavorazione o ad una specifica attività ma che sono collegabili, in modo generale, all'attività oggetto del contratto di appalto. Nell'ambito di tali spese generali, una parte è ascrivibile alle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

<sup>15</sup> L'ex D.P.R. 207/2010, prevede la definizione di una percentuale attinente alla quota di spese generali dell'impresa variabile tra il 13 e il 17%, fornendone l'esplicitazione relativa e richiamando espressamente i costi per la sicurezza a carico dell'appaltatore in qualità di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Nello specifico al punto 4 dell'ex art. 32 il D.P.R. 207/2010 richiama espressamente, per le quote afferenti la sicurezza: "**Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'esecutore, si intendono:**

Tali costi sono infatti indipendenti dal rapporto contrattuale quindi non ascrivibili a carico del committente (si pensi ad esempio ai costi del POS – costi connessi con le scelte relative a misure e a procedure di prevenzione – DPI – formazione lavoratori etc.).

Per convenzione nella presente nota metodologica sarà utilizzato esclusivamente il termine “costi” per indicare le voci (e gli importi) relativi alla stima effettuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento o all’analisi della Stazione Appaltante quando il PSC non sia previsto, e il termine “oneri aziendali” per indicare le voci (e gli importi) relativi sia alle misure gestionali sia alle misure operative del rischio.

Solo per i primi (costi) la stazione appaltante è tenuta ad effettuare una stima e ad indicarli nei bandi di gara, procedendo ad una loro quantificazione sulla base delle misure individuate nei documenti di progetto (PSC - DUVRI o analisi della Stazione appaltante quando il PSC non sia previsto – rif. punto 4.1.2. dell’Allegato XV). Tale stima dovrà essere congrua, analitica, per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati (come meglio sotto illustrato).

Questi costi devono essere tenuti distinti dall’importo soggetto a ribasso d’asta in quanto rappresentano la quota da non assoggettare a ribasso, ai sensi dell’art. 100 del d.lgs. 81/2008 nonché dell’art. ex articolo 16 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. (Quadro Economico<sup>16</sup>).

Tali costi non sono soggetti ad alcuna verifica di congruità essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante e, pertanto, congrui per definizione.

Gli oneri aziendali per la sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascun operatore economico, invece, dovranno essere indicati dallo stesso nella propria offerta ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016 e saranno sottoposti alla verifica di congruità, rispetto all’entità e alle caratteristiche del lavoro, ai sensi dell’art. 97, comma 5 lettera c) del medesimo decreto legislativo.

Tale quota di onere, rappresentata dalla percentuale di cui all’ex art. 32 del D.P.R. 207/2010 s.m.i., è parte integrante del prezzo unitario della singola lavorazione, rappresentando un “di cui” delle spese generali stesse; inoltre, se esplicitata all’interno di un elenco prezzi regionale, quale componente del onere aziendale della sicurezza proprio dell’operatore economico, potrà essere utile sia all’offerente nel momento in cui deve formulare la sua offerta e quindi proporre un ribasso congruo, sia alla Stazione Appaltante la quale, nel dover adempiere alla verifica della congruità dell’offerta, è tenuta a valutare la congruità anche della quota di onere destinata alla sicurezza da parte dell’appaltatore. La conoscenza specifica di tale quota, può dunque costituire supporto all’operato delle Stazioni Appaltanti in fase di verifica di congruità rispetto all’entità e alle caratteristiche del lavoro, e dell’operatore economico in fase di formulazione della propria offerta, ma non rappresenta un obbligo da esplicitare nell’ambito del progetto dell’opera medesima<sup>17</sup>.

---

<.....>

e) le spese per l’impianto, la manutenzione, l’illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per l’utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione del committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi da non assoggettare a ribasso;

<.....>

o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 86, comma 3 bis, del codice;

<.....>

<sup>16</sup> In tale articolo il legislatore ha chiaramente esplicitato la divisione economica dell’importo complessivo tra quota dei lavori da sottoporre a ribasso e quota di costo della sicurezza da sottrarre dal ribasso stesso, seppur con l’utilizzo del termine “onere” per mero richiamo linguistico alla preesistente formulazione del Codice - che, come sopra richiamato, parlava indistintamente di “costo” e di “onere”.

<sup>17</sup> A tal proposito si richiama la Sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria del 20 marzo 2015 nella quale si evidenzia che: “<...> l’obbligo di indicazione egli oneri aziendali della sicurezza non può che essere assolto dal concorrente, unico in grado di valutare gli elementi necessari in base alle caratteristiche della realtà organizzativa e operativa della singola impresa, venendo altrimenti addossato un onere di impossibile assolvimento alla stazione appaltante, stante la non conoscenza degli “interna corporis” dei concorrenti”.

Ne consegue la necessità di una stretta collaborazione fra il progettista dell'opera e il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione/esecuzione, al fine di provvedere ad individuare nel Piano di Sicurezza e Coordinamento quei costi della sicurezza non compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione, così come indicati, nei contenuti specifici, al punto 4 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., compresi nell'importo totale dei lavori da appaltare e da non assoggettare a ribasso.

Alla luce di tutto quanto sopra richiamato, con riferimento ai contenuti delle singole voci di prezzo, ne deriva che i valori di prezzo pubblicati rappresentano - art. 32 D.P.R. 207/2010 s.m.i. - la somma delle componenti relative a materiali, manodopera, noli, trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, nonché delle relative incidenze per utili e spese generali dell'Impresa, secondo i valori sopra riportati, comprensivi di tutto quanto necessario per l'esecuzione della singola lavorazione in sicurezza (oneri "ex lege"). Tale specifica quota di spesa generale non è ad oggi esplicitata nel prezzo regionale.

Viceversa per la definizione della quota di costo della sicurezza da non assoggettare a ribasso, il prezzo ha previsto la nuova apposita sezione tematica (n. 28), alla quale si rimanda per gli approfondimenti applicativi di utilizzo delle singole voci in essa comprese.

#### **2.2.4.4. Il metodo di stima, le varianti, il subappalto e la contabilità dei costi della sicurezza**

La **stima** dei costi della sicurezza come sopra definiti (rif. punto 4.1.2 dell'Allegato XV D.Lgs. 81/2008 s.m.i.) deve essere congrua, analitica, per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati oppure basata su listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco pezzi delle misure di sicurezza del committente. Nel caso in cui non sia applicabile un elenco prezzi, il Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione (o la S.A. qualora non ci sia un PSC), dovrà ricorrere ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato.

Qualora si renda necessario procedere con la redazione di una **perizia di variante** in corso d'opera (ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016), il CSE dovrà verificare l'eventuale sussistenza di modifiche ascrivibili al PSC e procedere con la stima dei costi eventualmente necessaria secondo gli stessi criteri sopra richiamati.

Con riferimento a lavorazioni attinenti la sicurezza (come individuate nel computo metrico estimativo redatto nel PSC per la stima dei relativi costi), qualora si ricorra al **subappalto** per l'esecuzione di tali lavorazioni, ai sensi dell'art. 105 comma 14 D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore dovrà corrispondere al subappaltatore i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto senza alcun ribasso; la verifica della corretta applicazione di quanto sopra è in capo alla S.A., sentito il direttore dei lavori nonché il coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione.

La **contabilità dei costi della sicurezza** dovrà essere effettuata attraverso la compilazione di regolari atti contabili comprendenti libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità etc. In occasione dell'emissione di ogni Stato d'Avanzamento Lavori si provvederà ad aggiungere all'importo di SAL i costi della sicurezza così determinati, senza assoggettarli a ribasso di gara. Il direttore dei lavori, per poter procedere con l'emissione del SAL relativo, è tenuto ad acquisire l'approvazione della contabilità dei costi della sicurezza dal coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione (quando previsto), il quale dovrà verificare preventivamente la regolare attuazione delle misure afferenti alla sicurezza e la loro ammissibilità al pagamento (rif. punto 4.1.6 dell'allegato XV D.Lgs. 81/2008 s.m.i.).

Qualora inoltre vi siano misure di sicurezza previste per l'intera durata dei lavori, i relativi costi potranno essere liquidati sui SAL in base ai mesi o ai periodi temporali delle fasi di lavoro di riferimento, tenendo conto altresì del relativo cronoprogramma dei lavori predisposto dall'appaltatore.

### 2.2.5. Gestione delle terre e rocce da scavo

In attuazione della normativa vigente in materia ambientale, nell'ambito della realizzazione di opere o lavori pubblici, assume un rilievo di primo piano la gestione dei materiali di scavo o di risulta (terre e rocce), per i quali è necessario procedere puntualmente, nello svolgimento della progettazione dell'intervento in esame, ad una loro specifica trattazione, finalizzata alla definizione delle modalità di corretto utilizzo, nel rispetto dei principi di tutela e salvaguardia dell'ambiente e delle sue risorse.

La stessa normativa specifica in materia di contratti pubblici ha più volte richiamato tali principi, sia nell'ex D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. sia nel suo regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010. In particolare, l'art. 15 del regolamento, recante "*Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche*", al c. 9 lett. c), prevede espressamente, in relazione alle attività di cantiere, al fine di evitare effetti negativi sull'ambiente, che gli elaborati progettuali comprendano "*la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale*".

Tale principio generale è stato altresì esplicitamente ripreso per ciascuno dei livelli progettuali previsti nell'ambito di alcuni specifici elaborati tecnici, di seguito brevemente richiamati: la relazione tecnica di progetto preliminare - art. 19 c. 1 lett. g) – la relazione generale - art. 25 c. 2 lett. c) – e le relazioni tecniche e specialistiche sia a livello definitivo - art. 26 c. 1 lett. i) (quest'ultima prevede espressamente la relazione sulla gestione delle "terre di scarto") – sia a livello esecutivo, con conseguenti elaborati grafici – artt. 35 e 36 c. 1 lett. f).

Ne consegue che, nella stesura di una progettazione di opera pubblica, il professionista incaricato non potrà prescindere dalle valutazioni connesse agli aspetti di cui sopra, prevedendone di conseguenza, sulla base delle scelte progettuali e delle soluzioni finali adottate, la stima dei relativi costi, qualora dovuti.

Per quanto sopra, di seguito sono forniti gli indirizzi operativi applicabili nella gestione dei materiali scavati, in coerenza con le disposizioni che allo stato attuale regolano la materia<sup>18</sup>.

In proposito va ricordato che in generale, relativamente alla gestione dei rifiuti, anche qualora costituiti da terre e rocce da scavo, occorre attenersi ai criteri di priorità gestionale contenuti nel novellato articolo 179<sup>19</sup> del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "*Norme in materia ambientale*". A fronte di una indicazione primaria relativa alla necessità di ridurre la produzione dei rifiuti, tale articolo prevede nello specifico che venga puntualmente valutata prioritariamente la possibilità di reimpiego e/o recupero dei materiali, considerando lo smaltimento dei rifiuti in discarica come ultima ed estrema soluzione. In particolare la possibilità di un eventuale recupero dovrà essere valutata anche nel caso in cui i rifiuti siano sottoposti a procedimenti di selezione o trattamento.

Pertanto, la messa a discarica del materiale da scavo, potrà essere ammessa solamente laddove si evinca da apposita relazione che non sia realizzabile da un punto di vista tecnico, economico e ambientale una diversa soluzione.

Al fine di consentire una rappresentazione schematica delle procedure previste, si riporta la seguente tabella illustrativa con relativo diagramma di flusso rappresentativo dei possibili scenari d'ambito.

<sup>18</sup> A tal proposito si ricorda che la legge n. 164/2014 di conversione del d.l. 133/2014 ha previsto la revisione della complessa normativa vigente sulla gestione delle terre e rocce da scavo mediante la predisposizione di apposito decreto del Presidente della Repubblica attualmente in fase di stesura.

<sup>19</sup> Si riportano, per completezza, i primi due commi del suddetto articolo: "*1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento. 2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica*".

Oggetto	Normativa	Gestione
Terre e rocce da scavo <b>contaminate</b>	d.lgs. 152/2006 s.m.i. Parte IV Titolo V “Bonifica di siti Contaminati”	da valutarsi in funzione delle procedure di bonifica del sito
Terre e rocce da scavo <b>non contaminate reimpiegate in situ</b>	d.lgs. 152/2006 s.m.i. Parte IV art. 185 <sup>20</sup>	reimpiego nel sito di produzione come definito da apposite previsioni progettuali
Terre e rocce da scavo <b>non contaminate e non reimpiegate in situ provenienti da attività o opere soggette a VIA o AIA<sup>21</sup></b>	d.m. 161 del 10 agosto 2012 <sup>22</sup>	la destinazione dei materiali deve essere preventivamente individuata e definita da specifico piano di utilizzo <sup>23</sup>
Terre e rocce da scavo <b>non contaminate e non reimpiegate in situ provenienti da attività o opere <u>NON</u> soggette a VIA o AIA<sup>24</sup></b>	Legge 9 agosto 2013 n. 98 Articolo 41 bis	il proponente o il produttore attestano, con dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00, la sussistenza dei requisiti <sup>25</sup>

<sup>20</sup> L'art. 185 “Esclusioni dall'ambito di applicazione”, richiama, con specifico riferimento ai materiali provenienti da scavi, al c.1 le casistiche che possono essere considerate escluse dall'applicazione della parte IV del d.lgs. 152/2006 s.m.i., nonché, al successivo c. 4, le eventuali situazioni di non eccezione, come di seguito brevemente riportato:

“1 Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: <.....>

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato <.....>;

4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.”.

<sup>21</sup> La legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione con modificazioni del D.L. 69/13 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, all'art. 41 c. 2 ha previsto la modificazione dell'art. 184 bis “Sottoprodotto” del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 introducendo il nuovo comma 2 bis che prevede l'applicazione del Regolamento di cui al d.m. 10 agosto 2012 n. 161 esclusivamente alle terre e rocce che provengono da attività o opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale o ad Autorizzazione Integrata Ambientale.

<sup>22</sup> Il d.m. 161 del 10 agosto 2012 “Regolamento recante la disciplina di utilizzazione delle terre e rocce da scavo” stabilisce i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo, come definiti all'art. 1 lettera b) del regolamento, siano considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera qq) del decreto legislativo 152 del 2006 e successive modificazioni.

<sup>23</sup> Il regolamento stabilisce inoltre le procedure e le modalità affinché la gestione e l'utilizzo dei materiali da scavo avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.


<sup>24</sup> La legge 98/13 sopra richiamata, all'art. 41 bis ha previsto la sottoposizione al regime dell'art. 184 bis “Sottoprodotto” del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, di tutti i materiali da scavo di cui all'art. 1 c. 1 lett. b) del d.m. 161/2012 prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti e non sottoposti al regime di VIA o AIA, qualora il produttore dimostri le condizioni ivi riportate.

<sup>25</sup> Per maggiore chiarezza si riporta l'estratto del c. 2 dell'art. 41 bis L. 98/13:

“2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione di cui al primo periodo è comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione.

Terre e rocce da scavo <b>non contaminate, non reimpiegate in situ</b> e che <b>non rispettano i criteri</b> di cui al d.m. 161 del 10 agosto 2012	d.lgs. 152/2006 Parte IV Titolo I “Gestione dei rifiuti” - codice CER 17.05.04 -	1. Riutilizzo in altre opere o interventi
		2. Riutilizzo in cava o discarica per ricopertura finale o rimodellamenti
		3. Riutilizzo in cava per riempimenti
		4. Smaltimento in discarica

*3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.”*



## **2.2.6 Gestione degli aggregati di recupero provenienti da lavori edili e demolizioni**

L'edizione 2016 del prezzario regionale propone, in forma sperimentale, alcune voci relative all'impiego di inerte di recupero proveniente da demolizioni edili; in quanto tali, le medesime voci sono state inserite nella sezione tematica 03 "Bioedilizia". Di seguito i riportano brevemente i presupposti per tali nuove proposte.

Come già evidenziato a valere sulla gestione delle terre e rocce da scavo, anche per la gestione degli aggregati di recupero provenienti da lavori edili e demolizioni occorre evidenziare come sia il legislatore nazionale sia quello regionale - nel solco della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti - abbiano in corso attività che ne promuovono il recupero.

Le attività di costruzione e demolizione producono rifiuti inerti che, dopo gli opportuni trattamenti, lavorazioni e verifiche di conformità, consentono di ottenere un prodotto direttamente utilizzabile in lavori edili in sostituzione di alcuni prodotti direttamente provenienti da materie prime. Tali aggregati, diversamente dalle terre e rocce da scavo che provengono da cantieri, vengono prodotti presso impianti autorizzati alla gestione di rifiuti inerti, la cui attività è finalizzata alla produzione appunto degli aggregati inerti di recupero (ove per recupero va intesa la lavorazione finalizzata ad ottenere, per standard qualitativi, prodotti adatti al successivo utilizzo in opere civili, ovvero in secondo luogo per riempimenti, reinterri e colmatazioni).

Il recepimento nazionale della direttiva 2008/98/CE, ovvero il D. Lgs. 152/2006, fa propria la "gerarchia sui rifiuti": si tratta di scegliere la migliore opzione ambientale per il trattamento dei singoli rifiuti al fine di massimizzarne il recupero e ridurre lo smaltimento individuando, anche per singolo rifiuto, le maggiori opportunità qualitative e quantitative di recupero, fatte salve le garanzie ambientali ed il rispetto della conformità alle norme di qualità (a seconda dell'ambito di impiego). L'introduzione dell'aggregato inerte di recupero nell'elenco prezzi regionale opere pubbliche rientra pertanto tra le iniziative che le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive competenze, mettono in campo per favorire il recupero dei rifiuti ed il successivo utilizzo dei nuovi prodotti (D. Lgs. 152/06, art. 179).

Anche il Piano di Azione Nazionale sul *Green Public Procurement* (PAN GPP), il cui ultimo aggiornamento è stato approvato con decreto del Ministro dell'ambiente del 10/4/2013 ha prodotto un nuovo filone di attività finalizzato principalmente all'individuazione di un set di criteri ambientali minimi, cosiddetti "CAM", da adottare nelle gare d'appalto indette dalla pubblica amministrazione relative alle categorie di beni e servizi individuate come prioritarie in base agli impatti ambientali generati ed al volume di spesa pubblica coinvolto: sono quindi stati emanati una serie di decreti tra i quali - per la categoria "Edilizia" - il DM 24/12/2015 "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione", da applicarsi ad almeno il 50 % del valore delle gare d'appalto (legge 221/2015, art. 18).

Al fine di facilitare l'attività delle stazioni appaltanti sono pertanto state introdotte nell'elenco prezzi regionale alcune voci che hanno lo scopo di individuare puntualmente gli aggregati inerti di recupero sia in relazione alla provenienza (da impianti idoneamente autorizzati e dotati di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del Reg. UE 305/2011) sia in relazione alle caratteristiche di idoneità prestazionale per il loro utilizzo nelle opere pubbliche.